



COMUNE DI AGROPOLI
(Provincia Salerno – Regione Campania)

SEDE MUNICIPALE p.zza della Repubblica telefono 0974.827411 – 0974.827412

**PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
ATTRACCO DEL CAMPO BOE NEL PORTO TURISTICO DI
AGROPOLI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21/12/1999, n.554)

IMPORTO FORNITURE E POSA IN OPERA	€ 96,740.00
CIFRE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a) - I.V.A. sui lavori	€ 20,315.40
b) - Incentivazione tecnica interna	€ 1,934.80
c) - Spese tecniche e consulenze specialistiche	€ 9,000.00
d) - I.V.A. Spese tecniche	€ 1,890.00
e) - Arrotondamento	€ 119.80
TOTALE CIFRE A DISPOSIZIONE	€ 33,260.00
TOTALE PROGETTO	€ 130,000.00

IL RESPONSABILE
AREA DELL'ASSETTO ED
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
f. to
ing. Agostino Sica

UTC

IL CONSULENTE
F.to
Arch. Sabato T. Ciardella

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la fornitura di pontili galleggianti da installare nel porto turistico di Agropoli, in sostituzione del campo boe esistente.

Le quantità e le caratteristiche tecniche sono specificati nella parte seconda del presente capitolato.

Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara le ditte dovranno, pena l'esclusione, seguire le indicazioni, indicate nel bando di gara, cui il presente capitolato integralmente si richiama.

I partecipanti sono tenuti alla costituzione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/06.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà per l'intera fornitura, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 82. del D.lgs. 163/2006 e smi.

Art. 2

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento e dalla Direzione Lavori:

- fornitura di n. 2 pontili galleggianti, da utilizzare per l'ormeggio delle imbarcazioni degli operatori portuali, di lunghezza di 72 ml ciascuno, da elementi di dimensioni minime in pianta 12,00x2,50 m compreso di parabordi, e da passerella d'accesso incernierata al bordo della banchina;

Art. 3

Forma e dimensioni delle opere e delimitazioni delle aree afferenti

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni, indicazioni ed elaborati, allegati al presente Capitolato d'Oneri quali parti integranti e sostanziali, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal Responsabile della f.p.o.:

Art. 4

Provenienza e qualità dei materiali

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli. Tuttavia, resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiale forniti

Art. 5

Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura e trasporto ammonta in totale ad **€ 96.740,0** (euro novantraseimilasettecento40/00) oltre Iva al 21%.

Art. 6

Servizi connessi alla fornitura - Trasporto e montaggio

Dovranno essere compresi nella fornitura il trasporto e l'assemblaggio dei moduli galleggianti a terra, presso l'area portuale nel comune di Agropoli.

Il concorrente ha l'obbligo di verificare, in fase di predisposizione dell'offerta, l'eventuale necessità di mezzi meccanici per il sollevamento dei prodotti forniti. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi. Le attrezzature per il montaggio dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche ed il personale dovrà essere dotato di idonei indumenti da lavoro e, per quanto necessario, di dispositivi di protezione individuale.

Sono compresi nella forniture tutte le parti, accessori, bulloneria, piastre ecc. per la corretta installazione dei pontili.

Art. 7

Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'Impresa sarà tenuta alla piena osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, ed in particolare di quelle tecniche, sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti.

L'Impresa dovrà rispettare ed applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli impianti elettrici, sui depositi di liquidi infiammabili, sulle leggi anti - inquinamento, sulla prevenzione incendi.

In particolare dovranno essere osservate le prescrizioni di cui ai seguenti dispositivi di legge:

1. D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. e ii..
2. Legge 20.05.1970 n. 300 e ss. mm. e ii. sull'impiego della mano d'opera e relative assicurazioni sociali e previdenziali e sullo Statuto dei Lavoratori;
3. D.M. 22.01.2008 n. 37 sull'installazione degli impianti elettrici, elettronici ed antincendio;
4. Norme CEI, UNI, CTI.

Art. 8

Oneri ed obblighi dell'impresa

Nel corso dell'esecuzione della fornitura di cui sopra, oltre le precedenti tassative prescrizioni, l'Impresa dovrà uniformarsi ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dalla Autorità Portuale (Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli). L'Impresa non potrà accampare pretesa alcuna per aumentate difficoltà, per aumentate prescrizioni o per altre cause qualsiasi.

L'impresa ha l'obbligo di comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del proprio responsabile durante l'esecuzione della fornitura della f.p.o. che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante lo svolgimento della f.p.o. in questione.

L'impresa dovrà osservare, altresì, tutte le disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni, le assicurazioni previdenziali e quante altre in vigore a favore e salvaguardia dei lavoratori, sia dipendenti da leggi e da regolamenti come stabiliti tra organismi sindacali competenti. Infine dovrà sottostare senza diritto a sollevare riserve od eccezioni di sorta a tutte le altre eventuali disposizioni emanate da Autorità Civili o Militari aventi comunque ingerenza sul luogo di svolgimento dei lavori di f.p.o. di che trattasi.

Art. 9

Sicurezza (D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 smi)

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. L.vo 81/2008 e smi ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17, 18, 28 e 29.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 10

Responsabilità

L'Ente Appaltante non è responsabile neppure dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'ente.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Ente che dei terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'Impresa è obbligata a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a persone o a cose nell'espletamento delle attività di cui al contratto con un massimale non inferiore al prezzo di contratto. L'Impresa potrà:

- a) produrre polizza assicurativa specificamente riferita al servizio oggetto del presente appalto;

OPPURE

- b) produrre polizza assicurativa riferita genericamente alle attività espletate dall'Impresa corredata da appendice che comprenda il servizio oggetto del presente appalto.

In entrambi i casi sarà necessario che il documento prodotto sia accompagnato da una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni con la quale la medesima si impegna a informare tempestivamente la Stazione appaltante del mancato pagamento dei premi di assicurazione che garantiscono la copertura assicurativa richiesta.

In caso di mancato pagamento dei premi e quindi del venir meno delle garanzie assicurative si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese a riparare e/o sostituire le parti o oggetti danneggiati.

L'impresa resta unica responsabile verso terzi di eventuali danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento della f.p.o. di che trattasi.

Art. 11

Accertamento danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Direzione Lavori alla presenza del Responsabile per conto dell'Impresa.

A tale scopo la Direzione Lavori comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire.

Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto la Direzione Lavori con il Responsabile del Procedimento procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

Art. 12

Tempo utile per l'ultimazione della fornitura

Il tempo di esecuzione della fornitura e posa in opera di che trattasi, non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di consegna della fornitura. **NB la Stazione appaltante procederà alla consegna della fornitura all'Impresa appaltatrice anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula del relativo contratto di fornitura e sotto le riserve di legge.**

Il termine di esecuzione sopra indicato è tassativo e sarà assunto per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data in cui l'Ente Appaltante riceverà la comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dello stesso da parte dell'Impresa.

Art. 13

Penalità

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori di f.p.o. di che trattasi è prevista la penalità pari euro 500,00 giornalieri.

Art. 14

Inadempimento e recesso

Nel caso di mancato o non conforme adempimento della fornitura., il Responsabile del Procedimento potrà intimare per iscritto all'Impresa di adempiere entro un congruo termine (10 giorni massimo dal ricevimento della comunicazione) e qualora l'Impresa non adempia nel termine indicato L'ente Appaltante procederà alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'ente Appaltante si riserva la facoltà di rescindere in qualsiasi momento il contratto, con provvedimento motivato, senza che l'Impresa possa avanzare domanda di compensi ed indennizzi per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'ente Appaltante si riserva altresì la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 15

Pagamenti

In qualsiasi caso i corrispettivi spettanti saranno liquidati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa emissione del certificato di regolare consegna della fornitura e dopo l'emissione del collaudo finale da parte della ditta esecutrice del montaggio.

Art. 16

Certificato di Collaudo

Il collaudo dei pontili dovrà avvenire entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 17

Variazione della prestazione

L'ente Appaltante si riserva la facoltà, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, agli stessi patti e condizioni del contratto, di aumentare, sospendere o ridurre le

prestazioni oggetto del presente appalto qualora ne ravvisi la necessità, riducendo congruamente il corrispettivo corrispondente alla prestazione non fornita.

Art. 18

Cauzione provvisoria

L'offerta dei soggetti partecipanti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'appalto costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D. L.vo 385/93 e ss. mm. e ii.; In ogni caso la fidejussione dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, le clausole ed attestazioni di cui appresso:

- a) dichiarazione di impegno da parte del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- c) validità temporale per almeno centottantagiorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 19

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria o polizza assicurativa pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, costituita con le stesse modalità di cui all'articolo precedente ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 113 e 253, comma 19 del D.L.vo n. 163/2006 e smi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% , la garanzia fidejussoria o polizza assicurativa è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente, da parte dell'Ente Appaltante.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà proporzionalmente con l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3 del D.L.vo n.163 del 12.04.2006.

Art. 20

Cessione del contratto

E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 21

Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il Contratto ove l'Ente Appaltante fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Vallo della Lucania.

Art. 22

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.

PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE

F.P.O. PONTILE GALLEGGIANTE

Pontili galleggianti da disporsi secondo i disegni di progetto; con un bordo libero a pontile scarico non inferiore a +0.60 m s.m.; dimensionati per un sovraccarico massimo pari a 300 kg/m². Realizzati con bulloneria in acciaio inox, con un telaio portante in profili in acciaio zincato ed il piano di calpestio in legno duro pregiato (tipo Yellow Balau, Azobé, Iroko o similari) o in doghe di resina similteck lavorato in superficie con scanalature antisdrucchiolo e fissati in appositi longheroni in lega di alluminio con viti in acciaio inossidabile AISI 304. Dotati di vani per impianti sui due lati, di parabordi di legno e gomma, di anelli golfari di acciaio inox AISI 316L (30 per lato), di collari per guida e scorrimento palo di ancoraggio oppure di staffe per il collegamento con le catene di ancoraggio e di predisposizione per attacco finger, con connessioni fra i pontili realizzate con bulloni acciaio inox con interposti ammortizzatori di neoprene semirigido; staffoni (almeno 4) di acciaio inox bullonati ai vertici della struttura portante; con elementi galleggianti di calcestruzzo additivato con fibre sintetiche o con elementi galleggianti in polipropilene, Pead, etc) ed armati con reti di nylon e/o barre di acciaio inox, nucleo di polystirene con assorbimento max d'acqua del 5%, tirafondi di collegamento alla struttura di acciaio inox; compresi gli oneri tutti per il collegamento tra i pontili, compreso ogni altro onere fornitura e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli elaborati di progetto - MODULO DA 12 MT

Passerella scorrevole in elementi modulari della lunghezza non inferiore a m 8,00 e della larghezza complessiva non inferiore a m 1,20, costituito da: - un robusto telaio in profilati d'acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI 5744;- un piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato tipo Yellow Balau; - n. 2 canalette laterali di alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellow Balau; - parabordi laterali in legno Yellow Balau della sezione di 95x35 mm; - n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio inox con interposte rondelle di gomma speciale; - bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304; data in opera e compreso il fissaggio alla banchina, il perfetto allineamento ed ogni altro onere e magistero per dare la passerella perfettamente funzionante, secondo le indicazioni della D.L.